

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1157

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MUSSA IVALDI VERCELLI e BODRATO

Presentata il 6 marzo 1960

Riordinamento del ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 1° febbraio 1960, n. 26, il ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — non comprendeva la qualifica di « Ispettore aggiunto capo » corrispondente a quella di « Segretario capo » (ex coefficiente 500) di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il 17 aprile 1959, per iniziativa dell'onorevole de' Cocci, veniva presentata la proposta di legge « Istituzione della qualifica di ispettore aggiunto capo nel ruolo della carriera di concetto del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », atto di questa Camera dei Deputati n. 1074.

Tale proposta fissava in sette il numero di posti in ruolo per la summenzionata qualifica tenendo conto, evidentemente, che il numero dei posti dell'intera carriera era di 145 (7 = 5 per cento circa di 145) e che il numero di posti della qualifica immediatamente inferiore era di 15 (7 = 50 per cento circa di 15).

Considerando le percentuali, tale numero (7), a confronto di altre carriere della stessa e di altre amministrazioni, era basso.

Il 14 dicembre 1959 la X Commissione (Trasporti) della Camera dei Deputati sotto la presidenza dell'onorevole Mattarella e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per i trasporti onorevole Fanelli, ha approvato, in seduta deliberante, il disegno di legge n. 1550: « Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (divenuto legge 1° febbraio 1960, n. 26) dichiarando nel contempo assorbita la proposta di legge n. 1074 dell'onorevole de' Cocci, più sopra citata.

Infatti nella tabella II annessa alla suddetta legge 1° febbraio 1960, n. 26, è prevista la qualifica di « Ispettore aggiunto capo » e il numero di posti relativo è fissato in sette come dalla summenzionata proposta dell'onorevole de' Cocci, mentre il numero di posti in ruolo delle altre qualifiche veniva aumentato e il totale di posti dell'intera carriera veniva portato, nominalmente a 340, ma di fatto (con la possibilità di posti, in soprannumero — articolo 8, commi primo e secondo

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della medesima legge, e legge 26 marzo 1962, n. 122), gli impiegati della carriera di cui ci interessiamo superano oggi di oltre 110 unità i posti fissati dall'organico, per cui quel 7, che era in relazione al precedente numero di posti della carriera, in rapporto all'attuale effettivo totale (440 previsti più 110 in soprannumero) fa scendere la percentuale a un livello ingiusto e quasi umiliante per il personale dell'intera carriera.

Con l'articolo 5-ter del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14,

i 7 posti sono diventati 9 mentre il totale di posti dell'intera carriera è aumentato di 100; la percentuale è rimasta pressoché invariata: dall'1,5 per cento è passata all'1,6 per cento.

Nelle altre carriere, le percentuali di posti delle tre qualifiche più elevate, rispetto al totale degli impiegati delle carriere stesse, sono ben diverse, e la possibilità della progressione in carriera, per gli impiegati, è confortante.

Il confronto delle percentuali che seguono dimostrano con evidenza le disparità esistenti nelle varie carriere dell'amministrazione:

QUALIFICHE	Carriera direttiva				Carriera di concetto	
	Tecnica	Amministrativa	In soprannumero	Totale	Attuale	Proposta
Ultima qualifica	6,7%	8,8%	+ 4,4%	11,8%	1,6%	6%
Penultima qualifica . . .	13,8%	14,2%	+ 0,8%	14,5%	7,3%	12%
Terzultima qualifica . . .	18,3%	18,2%	+ 11,6%	29,8%	12,7%	18%
Qualifiche iniziali	61,2%	58,8%	- 16,0%	43,9%	78,4%	64%
	100 -%	100 -%	-	100 -%	100 -%	100%

che si riferiscono ai seguenti posti effettivi:

QUALIFICHE	Carriera direttiva				Carriera di concetto	
	Tecnica	Amministrativa	In soprannumero	Totale	Attuale	Proposta
Ultima qualifica	22	15	+ (a) 22	59	9	45
Penultima qualifica . . .	45	24	+ 4	73	40	90
Terzultima qualifica . . .	60	31	+ (b) 58	149	70	135
Qualifiche iniziali	200	100	- (c) 80	220	(d) 431 ca.	480
	327	170	+ 4	501	550	750

(a) Posti in soprannumero ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

(b) Posti in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 3 novembre 1961, n. 1170.

(c) Posti vacanti in sostituzione dei suddetti posti in soprannumero nelle qualifiche superiori.

(d) Compresi circa 110 posti in soprannumero di cui alle premesse.

Come si nota facilmente, i posti in soprannumero nella carriera di concetto si verificano nelle qualifiche iniziali, soffocando così lo sviluppo della carriera, mentre nelle altre carriere i soprannumeri esistono nelle qualifiche più alte per cui solo meno del 44 per cento del personale si trova nella prima metà delle qualifiche (questo significa, in pratica, che in tali carriere vi sono « più generali che subalterni ») !

Il numero totale di impiegati di concetto, dagli attuali poco più di 550, è proposto in 750 (aumento del 36 per cento circa, mentre il lavoro richiederebbe un aumento di almeno il 100 per cento).

In merito facciamo rilevare che oltre ai numerosi compiti già di pertinenza della carriera dei funzionari di concetto di cui ci interessiamo: vigilanza tecnica sui lavori di costruzione degli impianti fissi di trasporto (in particolare gli impianti a fune in continua espansione); vigilanza tecnica, amministrativa e di esercizio sui servizi pubblici di trasporto, tutti in continuo aumento (vigilanza che allo stato attuale, a causa del ristrettissimo numero di funzionari, risulta poco consistente ai fini di un efficace controllo delle aziende concessionarie, con gli inconvenienti che è facile immaginare); compiti tecnici e amministrativi di istituto presso la sede centrale e presso gli uffici periferici; con l'entrata in vigore del citato decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, ai funzionari della carriera di concetto sono stati assegnati i seguenti nuovi compiti tecnici, già svolti dai funzionari della carriera direttiva tecnica: esami per il rilascio della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, e per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici; visite e prove di veicoli a motore e rimorchi di peso complessivo fino a 3.500 chilogrammi; accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole; visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e verifica di motori; stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore; esame per il rilascio della patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore.

È chiaro che 750 funzionari per tutto il territorio dello Stato, con lo sviluppo sempre crescente della motorizzazione, non sono molti, anzi, se la preoccupazione per la spesa non ci frenasse, vorremmo proporre molti di più, in modo da mettere l'amministrazione

in condizioni di poter far fronte, con maggiore tranquillità, alla gran mole di lavoro del settore in continua espansione.

Questa preoccupazione si è già in parte manifestata anche in sede legislativa, quando, approvando il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nelle modificazioni venne inserito l'articolo 5-ter con il quale si aumenta di 100 unità il ruolo di cui ci interessiamo, allo scopo di sopperire alle più urgenti necessità che venivano manifestandosi.

L'onere non dà eccessive preoccupazioni; infatti le maggiori entrate di cui all'articolo 2 del detto decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, sono tali da coprire sufficientemente la spesa inerente la applicazione della presente legge.

La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è un organo prevalentemente tecnico, e infatti nelle carriere direttive i due terzi dei posti sono riservati a personale munito di laurea tecnica.

I compiti del personale di vigilanza della carriera di concetto, come già esposto, sono anch'essi prevalentemente tecnici, così come il personale munito di titolo di studio ad indirizzo tecnico era stato sempre numericamente prevalente rispetto al personale munito di titolo di studio diverso.

Con l'immissione in ruolo organico del personale dei ruoli aggiunti (articolo 10 della legge 1° febbraio 1960, n. 26), e con il passaggio (ai sensi della legge 26 marzo 1962, n. 122) nella categoria di concetto di una forte aliquota di personale già appartenente alla carriera esecutiva munito di titolo di studio superiore, ma non tecnico, la prevalenza numerica dei funzionari tecnici è stata sovvertita, mentre, per i nuovi compiti tecnici assegnati si impone il ritorno alla qualificazione tecnica della carriera di concetto e, pertanto, con il comma secondo dell'articolo 1 della presente proposta di legge si vuole ristabilire il carattere prevalentemente tecnico della carriera dei funzionari di concetto nell'interesse del buon funzionamento dell'amministrazione stessa.

Con gli articoli 2 e 3 si vuole concedere al personale della categoria di cui ci interessiamo, lo stesso trattamento già riservato ad altre categorie di personale della stessa e di altre amministrazioni dello Stato, dando nel contempo, all'amministrazione, la possibilità di provvedere con una certa speditezza alla copertura dei posti che, con la presente proposta, vengono a rendersi vacanti.

La X Commissione della Camera dei Deputati, III legislatura, nella seduta del 21 dicembre 1962 in sede legislativa, nell'approvare la proposta di legge n. 3938 (ora legge 3 febbraio 1963, n. 57), votò un ordine del giorno, accolto a titolo di raccomandazione del sottosegretario onorevole Cappugi, con il quale si richiamava l'attenzione del Governo su talune disposizioni a favore del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (invero si trattava di sistemare poche unità di personale rimasto escluso dai benefici di cui alla legge 26 marzo 1962, n. 122, per una troppo drastica restrizione di termini).

Orbene, con l'articolo 4 si vuole attuare in parte quanto raccomandato dalla Camera dei Deputati con l'ordine del giorno anzidetto.

L'articolo 5 prevede la possibilità che il personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 413, che abbia idonea preparazione tecnica, possa chiedere di essere immesso nel ruolo organico di cui ci interessiamo con la presente proposta.

Ciò si risolve in vantaggio per lo Stato che potrà utilizzare meglio detto personale affidandogli quei compiti di istituto che attualmente, per legge, non può affidare, e si risolve altresì in vantaggio non solamente morale, per gli impiegati stessi.

Le carriere direttiva amministrativa e di concetto si articolano in sei qualifiche ciascuna, di cui le tre iniziali a ruolo aperto.

I funzionari della carriera di concetto raggiungono la quarta qualifica dopo una esperienza di almeno tre lustri, mentre i funzionari della carriera direttiva amministrativa beneficiano di due promozioni nei primi cinque anni di carriera.

Per la competenza acquisita in quindici-venti anni di servizio, i funzionari di concetto delle tre qualifiche più alte si vedono spesso (si potrebbe affermare sempre) affidare compiti di responsabilità uguale (e qui si dovrebbe dire maggiore) a quelli affidati ai funzionari delle tre qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa.

È giusto quindi che le competenze accessorie previste dal più volte citato decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, siano, per le tre qualifiche più alte della carriera di concetto, almeno uguali a quelle delle tre qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa.

Con l'articolo 6 della presente proposta di legge si propongono i nuovi indici che permettono l'equa realizzazione di quanto sopra.

Tutto ciò premesso, e considerando tutti i motivi esposti che hanno ispirato la presente proposta di legge, facciamo voti perché venga tempestivamente accolta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella II del ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, e successiva modificazione, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Per ogni qualifica, almeno due terzi dei posti sono conferiti a funzionari che risultino in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2, comma quinto, lettera a), della legge 1° febbraio 1960, n. 26, e che abbiano conseguito l'abilitazione all'espletamento delle operazioni tecniche di cui al comma terzo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

ART. 2.

I funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, beneficeranno, per una sola volta, e fino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

ART. 3.

I viceispettori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 176 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 2 della presente legge, l'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità previsti dal predetto articolo 176, e che abbiano conseguito l'abilitazione allo espletamento delle operazioni tecniche di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, possono conseguire la promozione a ispettori di vigi-

lanza mediante scrutinio per merito comparativo.

Le promozioni hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1962, n. 122, sono estese, a domanda, e con l'osservanza dei commi seguenti, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge appartiene ai ruoli organici dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - nel limite dei posti disponibili, e previo parere favorevole del competente consiglio di amministrazione.

Il termine indicato per la presentazione della domanda decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati di cui al primo comma del presente articolo che risultino muniti di titoli di studio di perito industriale o geometra o diploma di maturità scientifica che ottengano il collocamento nella carriera di concetto, si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 12 aprile 1967, n. 530.

Gli impiegati muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado diverso da quelli precedenti potranno presentare la domanda di collocamento nella carriera di concetto solo se in possesso dell'abilitazione allo espletamento delle operazioni tecniche di cui al comma quarto dell'articolo 5-bis del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

ART. 5.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 4 sono estese a domanda al personale dei ruoli ad esaurimento di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 413, distaccato a prestare servizio presso la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed in possesso dei titoli di studio di perito industriale o geometra o diploma di maturità scientifica.

ART. 6.

Gli indici di cui alla tabella VII allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16

febbraio 1967, n. 14, per quanto concerne la carriera di concetto, sono sostituiti, rispettivamente, per « Sede centrale e sedi periferiche » e « Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche » dai seguenti indici:

Ex coefficiente di stipendio	Indici
500	200-280
402	230-330
325	260-385
271	285-420
229	305-450
202	315-465

ART. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

Ex coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Ispettore capo di vigilanza	45
402	Ispettore principale di vigilanza	90
325	Ispettore di vigilanza	135
271	Vice ispettore	} 480
229	Sotto ispettore	
202	Aiuto ispettore	
Totale		750